

Titolo 59 “Illuminazione notturna” (bb. 6)

introduzione di O. Rispoli

La documentazione relativa al *Titolo 59* riguarda la gestione del servizio d’illuminazione pubblica a olio, e in parte anche le trattative avviate dal Comune alla fine degli anni Quaranta dell’Ottocento per l’adozione dell’illuminazione a gas. E’ presente il carteggio scambiato tra gli uffici competenti in materia (Ispezione generale, Prefettura generale, commissariato di Polizia, Senatore, Conservatori, dipendenti comunali responsabili della gestione ecc.) qualche notificazione relativa all’appalto del servizio, i verbali di distribuzione delle uniformi agli accenditori, le tabelle con gli orari di accensione. La documentazione è raccolta in fascicoli annuali ininterrotti dal 1819 al 1870, per un totale di sei buste.

Un documento della metà degli anni Cinquanta del secolo scorso ci fornisce numerosi dettagli riguardo alla illuminazione pubblica nella “Dominante” a partire dagli inizi dell’Ottocento¹. Il servizio d’illuminazione a olio fu attivato nella città di Roma per decreto della Consulta straordinaria degli Stati Romani nella seduta del 9 aprile 1810. Secondo le leggi allora vigenti, il Comune fu incaricato delle spese dei lampioni, della loro accensione e del loro mantenimento, mentre il servizio di sorveglianza venne affidato ai commissari di polizia. Nel 1814, ripristinato il governo pontificio, l’illuminazione pubblica venne riunita alla Presidenza di Acque e Strade. A quel tempo i lampioni pubblici erano 872, ma la progressiva estensione dell’illuminazione fece sì che il governo creasse un ufficio distinto, sotto la direzione di un Ispettore generale dell’illuminazione² e gestito dai sotto-ispettori e dai guarda-magazzini.

La posizione dei sotto-ispettori era la seguente: nominati dal Presidente delle strade, dovevano conoscere bene i doveri degli impiegati loro subalterni, come i guarda-magazzini, i caporali, gli accenditori ecc., e occuparsi di un particolare distretto comprendente vari circondari. Dovevano vigilare sulla “regolarità e buon andamento dell’illuminazione”, sorvegliare la condotta dei subalterni, osservare lo stato dei materiali dei lampioni per la loro corretta manutenzione. Erano muniti di libretto tascabile e lapis, per annotare qualsiasi inconveniente e fornire ogni mattina un circostanziato rapporto dell’ispezione. I guarda-magazzini erano anch’essi nominati dal Presidente delle strade; venivano pagati dagli appaltatori dell’illuminazione. Dovevano controllare l’operato degli accenditori addetti al rispettivo magazzino e sostituirli prontamente in caso di assenza improvvisa, per garantire sempre un servizio efficiente; inoltre erano tenuti a controllare che il magazzino fosse sempre fornito di tutto il necessario. Dovevano ogni mattina fare rapporto all’Ispettore generale e agli appaltatori, e prendevano ordini sia dall’Ispettore sia dai sotto-ispettori. All’Ispettore generale spettavano i seguenti compiti: 1) redazione dei contratti per il servizio di accensione dei lampioni e per la loro manutenzione; 2) preparazione delle tabelle orarie annuali relative all’accensione e allo spegnimento dei lampioni; 3) stesura dei preventivi di spese per l’illuminazione; 4) sorveglianza sull’operato degli appaltatori; 5) gestione del personale subalterno; 6) corrispondenza con i dicasteri superiori, gli impiegati, gli appaltatori; 7) tenuta dei registri, protocolli ecc. L’Ispettore generale, nel mese di gennaio di ogni anno doveva presentare il consuntivo delle spese e il rendiconto dell’incasso delle multe dell’anno precedente, mentre nel mese di luglio doveva sottoporre il preventivo delle spese dell’illuminazione per l’anno seguente al

¹ “Istanza fatta dall’Ill.mo Sig.r Marchese Sacripante Ispettore generale della Illuminazione notturna” (5 febbraio 1855), *Amministrazione - Titolo 59 “Illuminazione notturna”*, b. 5, f. 4.

² Nella persona del marchese Nicola Sacripante, ispettore per nomina sovrana dal gennaio 1821, e rimasto nel ruolo per parecchi decenni.

Consiglio comunale, il quale, sentito il parere della Magistratura, avrebbe stabilito i fondi da stanziare.

Alla fine del 1853, i lampioni ad olio erano diventati 1558, ma intanto, l'anno precedente, il Comune di Roma aveva stipulato un contratto per l'illuminazione a gas, che doveva essere attivata entro il 1 febbraio 1854. La gestione di questo nuovo servizio sarebbe rientrata nelle competenze dell'Ispettore generale dell'illuminazione. In realtà, nel 1847 il Comune aveva già stipulato un contratto per l'illuminazione a gas, ma varie vicende di carattere politico ed economico ne avevano impedito la realizzazione. La questione fu nuovamente affrontata nel 1852. Luigi Pompili Olivieri, già segretario comunale ed autore di una storia del Senato romano pubblicata nel 1886, descrive così gli avvenimenti: "La popolazione di Roma era in grande aspettativa di vedere la città illuminata a gas. Fino dal 1847 era stato stipolato un contratto con Adriano Trouvé e compagni per illuminare le tre vie principali del Corso, Babuino e Ripetta; ma, sopravvenute le note vicende politiche, tutto rimase sospeso. La nuova rappresentanza comunale, insediatasi appena il primo aprile, riprese a trattare questo importante affare, e nominò per l'oggetto una commissione, la quale fece la sua relazione al Consiglio il 20 settembre successivo, che ne approvò la proposta. Finalmente, dopo lunghe trattative, venne fatto, il 20 luglio 1852, di stipolare il relativo contratto con la ditta Giacomo cavaliere Sheperd ed Adriano Trouvé, che s'intitolò: Società Anglo-romana. L'applicazione nel primo impianto dell'illuminazione pubblica fu fissata per la via del Corso, con le annesse Piazza del Popolo, S. Lorenzo in Lucina, Colonna e di Venezia, per la via Condotti, piazza di Spagna, nonchè per la via del Gesù sino a tutto il piazzale del Campidoglio.

Per l'ulteriore estensione di detta illuminazione obbligavasi l'impresa somministrare allo stesso Comune 50 fanali di prima e seconda classe a sua scelta, quando avesse allocato mille lumi particolari, e quando i lumi particolari fossero ascesi a 2000, poteva il Comune ottenere la pubblica illuminazione dell'intera città, mediante il pagamento di quattro quattrini per ogni ora di accensione di ciascuna fiammella. E così fu in Roma impiantata la illuminazione a gas. (...) Il contratto stipulato il 30 luglio 1852 colla Società del gas Anglo-Romana dava luogo a continue controversie, onde non era stato potuto raggiungere lo scopo di estendere la illuminazione a gas nell'intera città. Il Comune prese a trattare anche quest'interessante affare, e si riuscì, dopo lunghe trattative, a concludere un concordato con quella Società, che pose termine ad ogni ulteriore divergenza, e la illuminazione venne pertanto nel 1866 estesa a tutta la città."³.

Il combustibile utilizzato era gas idrogeno carbonato, tratto dal carbon fossile; dall'Inghilterra ci si riforniva dei gazometri e degli altri apparati per la fabbricazione, purificazione e distribuzione del gas non fabbricati in Italia. Inoltre, vennero assunti un professore chimico, un professore fisico e un ingegnere, ognuno responsabile di determinati controlli. Il *Regolamento per la illuminazione riunita a gas e a olio*, proposta dallo stesso Ispettore generale Sacripante, recitava in merito: "E' di competenza dell'Ispettore Professore Chimico di sorvegliare: 1) tutto ciò che ha rapporto alli processi di distillazione, condensazione, lavanda e purificazione del gas, onde ottenere il gas il più perfetto con quelle regole, diligenze e cautele che si usano nei migliori stabilimenti, e con tutti i possibili riguardi alla pubblica e privata sicurezza, ed indennità. 2) che il carbon fossile sia della qualità indicata nel contratto, e che il gas non si estragga da altre sostanze. 3) che sia provveduto a tutto ciò che nello stabilimento, officine, locali e spiazzi annessi può interessare la sicurezza, ed igiene sì pubblica che privata, avuto riguardo alle enumerazioni nocive derivanti dalle varie operazioni che subiscono il carbon fossile e i suoi derivati. 4) che sia provveduto onde i residui della

³ L. Pompili Olivieri, *Il Senato romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo fino a noi*, Roma, Tipografia Editrice Romana, 1886, vol.I. 3; vol. II, p. 318; p. 356.

condensazione e purificazione non pregiudichino menomamente alla purezza dell'aria, né a quella delle acque potabili.

E' di competenza dell'Ispettore Professore Fisico il sorvegliare: 1) che tutti gli apparecchi della distillazione, condensazione, lavanda e depurazione del gas siano a forma di quanto prescrive il contratto di appalto. 2) che il fumo che esce dalle storte quando si aprono vada immediatamente nel camino, e non si spanda nella sala. 3) che le storte nei forni siano disposte in modo che il catrame liquido non possa spandersi al momento che si aprono per rimuovere il carbone. 4) che nella visita degli apparecchi non si faccia uso che di lampade di sicurezza. 5) che siano usate le maggiori diligenze per impedire che l'acqua fetida delle cisterne, nelle quali si immergono i gazometri, debordi, perchè filtrando nel terreno, guasterebbe le acque dei pozzi dei contorni. 6) che i gazometri siano costruiti a forma del contratto, e garantiti da un parafulmine, messo come prescrive la scienza, lo che debba intendersi ancora di qualunque altro parafulmine che l'intraprendente o l'amministrazione credessero doversi collocare in qualunque altro punto dello stabilimento. 7) che la resistenza dei tubi sia provata con una determinata conveniente pressione. 8) che l'intensità, ed effetto della luce, l'altezza e larghezza delle fiamme, il consumo del gas in ogni ora di accensione di ciascun fanale, e la densità e pressione del gas siano come viene prescritto all'art. 3 del capitolato. 9) che gli opifici e loro apparati, ossia tutto il chimico apparecchio destinato a fornire il gas sia costruito in modo da potere ad ogni richiesta del Comune servire alla totale illuminazione della città. 10) che sia tenuta approvvigionata costantemente nei magazzini la materia destinata alla gassificazione in tanta quantità che possa occorrere per un intiero semestre. 11) che il volume del gas da conservarsi nei due gazometri sia costantemente il doppio almeno della quantità occorrente per l'illuminazione pubblica. 12) che il corso del gas sia regolare, e che la pressione del medesimo sia costantemente eguale in tutti i punti delle varie condotture e delle varie distanze.

E' di competenza dell'ingegnere sorvegliare: 1) la costruzione di ogni parte dello stabilimento e la solidità delle fabbriche, e di qualsiasi annesso, e la loro manutenzione in perfettissimo stato. 2) che la officina di distillazione sia coperta di materiale incombustibile. 3) che il camino dei forni sia di conveniente altezza e tiro. 4) che siano praticati tanto nei muri laterali che nelle coperture delle officine di condensazione e di depurazione delle aperture sufficienti per mantenere una costante ventilazione, e sia indipendente dalla volontà degli operai che vi sono impiegati. 5) che le cisterne nelle quali s'immergono i gazometri, i così detti pozzi da catrame, qualunque recipiente destinato a contenere acque impure, o sostanze che possono riuscire nocive alla salute, e la cloaca per la quale devono passare i residui della condensazione e depurazione del gas per andare a gettarsi nel Tevere, siano praticati nel terreno, e costruiti di muro a stagno. 6) le dimensioni dei tubi, il collocamento dei medesimi, il disfacimento e la ripristinazione dei piani stradali, i cavi, la separazione delle condotture del gas da quelle delle acque per mezzo di un determinato strato di argilla onde il tutto sia eseguito a forma di quanto viene prescritto nel capitolato agli artt. dal 29 al 41 inclusive. 7) il buono stato delle condotture tanto in rapporto alla fuga del gas, che alla riunione, e dispersione di materia nociva alla salute. 8) la traccia sul piano stradale indicante l'andamento sotterraneo dei tubi, ed il corso del gas".⁴

Gradualmente, in tutta la città i vecchi lampioni vennero sostituiti dai fanali a gas, che potevano illuminare una distanza due volte maggiore di quella delle lanterne ad olio.

⁴ Cit. dalla 2a parte del *Regolamento per la illuminazione riunita a gas e ad olio*, approvato con decreto del Congresso di Magistratura del 22 febbraio 1854.